

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 4/2020****del 7 febbraio 2020****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/282]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi <sup>(2)</sup>.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 abroga, con decorrenza dal 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del dell'allegato I, capitolo I, dell'accordo SEE.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GUL 277 del 29.10.2019, pag. 89.

<sup>(2)</sup> GUL 289 dell'8.11.2019, pag. 50.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 11bl [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] del capitolo I, parte 1.1, sono inseriti i seguenti punti:
  - «11bm. **32019 R 1793**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
  - 11bn. **32019 R 1873**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».
- 2) Dopo il punto 31ql [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:
  - «31qm. **32019 R 1793**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
  - 31qn. **32019 R 1873**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».
- 3) Il testo del punto 47 [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] del capitolo II è soppresso.

#### Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 164l [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
  - «164m. **32019 R 1793**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).
  - 164n. **32019 R 1873**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».

2. Il testo del punto 54zzzzo [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] è soppresso.

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1793 e (UE) 2019/1873 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 <sup>(?)</sup>.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Clara GANSLANDT

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(?)</sup> GUL 4 del 5.1.2023, pag. 11.